	Comune di Binasco Provincia di Milano Codice 10912	CC
	N. deliberazione 019	Data 17/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU / TASI / TARI PER L'ANNO 2014. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO ore 21,00 nella Sala Consiliare.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano	presenti	assenti
1 BENVEGNU' RICCARDO	SI	
2 FABBRI DANIELA EMMA MARIA	SI	
3 ORLANDI SILVIA		SI
4 CASTALDO LIANA	SI	
5 ROGNONI LUCIA ANTONIA	SI	
6 GALLO MARTA	SI	
7 CATENACCI ANGELO	SI	
8 ROGNONI RUGGERO	SI	
9 GREPPI GIORGIO	SI	
10 ROGNONI PIETRO ANGELO	SI	
11 VECCHI MARIO	SI	
TOTALE	10	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Bruno Anna Maria la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Benvegnu' Riccardo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU / TASI / TARI PER L'ANNO 2014. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, spiegando che illustrerà l'elenco delle aliquote delle imposte comunali e demanderà un successivo dibattito, al punto relativo all'approvazione del Bilancio. Il Sindaco dopo avere elencato le aliquote relative alle imposte Imu e Tasi, conviene che per quanto riguarda l'imposta Tari, non darà conto di aliquote ma di parametri, che hanno intervalli stabiliti dalla normativa.
Il Sindaco prosegue affermando che la manovra dei Comuni è assolutamente ristretta, l'amministrazione ha potuto fare un'analisi, anche con l'ausilio di consulenti che hanno seguito gli uffici per la predisposizione delle imposte, delle categorie commerciali piu' penalizzate, cercando di riequilibrare i parametri.

Interviene il Consigliere Greppi che annuncia che esprimerà voto contrario.

Il Consigliere Rognoni Pietro prende la parola affermando che darà parere contrario.

Il Consigliere Vecchi legge un intervento di seguito riportato :
"*Esprimiamo il nostro parere contrario per gli aggravi economici che si abbatteranno sui contribuenti di Binasco derivanti dall'applicazione, fatte salve alcune detrazioni che pensiamo risultino marginali al fine dell'incasso totale, delle aliquote scelte dall'Amministrazione in applicazione della IUC*".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707-721, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012. n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711, della legge 147/2013 ha previsto, al fine di assicurare il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011 derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), un contributo a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 147/2103;

CONSIDERATO tuttavia che:

- nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, della legge 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre

misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 13 del citato D.L. 201/2011;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI**), l'art. 1, comma 669, della legge 147/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.L. 16/2014, prevede che il presupposto TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 675, della legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'articolo 1, comma 677, della legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'articolo 1, comma 1, del D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 678, della legge legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'articolo 1, comma 681, della legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'articolo 1, comma 682, delle legge 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
a) alla disciplina delle riduzioni ;
b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 321.022,00
Viabilità, manutenzione stradale	€ 165.020,00
Illuminazione pubblica	€ 208.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	€ 92.706,00
Servizi socio assistenziali	€ 570.403,00
TOTALE	**€ 1.357.151,00**

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI),** la disciplina dettata dalla legge 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES (anno 2013);

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES, con la novità normativa introdotta dall'articolo 2 del D.L. 16/2014, convertito in legge 68/2014 (superamento range coefficienti per una quota pari al 50% in aumento o in diminuzione);

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal servizio finanziario del Comune, sulla base dei dati forniti dal soggetto che svolge il servizio stesso;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014, in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, indispensabile per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

DATO ATTO che le tariffe che s'intendono approvare per l'anno 2014, determinate sulla base del Piano finanziario predisposto, garantiscono la copertura del costo integrale del servizio come previsto dall'articolo 1, comma 654, della legge 147/2013;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 al tributo sui rifiuti si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 ;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 018 del 17/07/2014;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., rilasciati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, allegati al presente atto quale parte integrante;

Coi voti **:**

Favorevoli : 7
Contrari : 3 (Rognoni Pietro, Vecchi, Greppi)

DELIBERA

1. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011	4,00 per mille – detrazione € 200,00
Immobili di edilizia residenziale pubblica (ALER) regolarmente assegnati	10,60 per mille – detrazione € 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,60 per mille, di cui 7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011	2,00 per mille / detrazione € 0,00

Aliquota per abitazione principale nelle Categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'articolo 13, comma 2, D.L.201/2011, convertito in legge 214/2011	- 0,00 per mille con ISEE sino a 5.000,00 € - 0,00 per mille nuclei famigliari con disabile - 0,00 per mille con rendita fino a 250,00 euro - 2,50 per mille con detrazione base d'imposta per le seguenti fasce di rendita: da 251,00 € a 300,00 € detrazione 70,00 € da 301,00 € a 350,00 € detrazione 50,00 € da 351,00 € a 450,00 € detrazione 30,00 € oltre 451,00 € detrazione 0,00 €
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,00 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):

<u>Utenze domestiche</u>

Nucleo familiare	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1 componente – riduzione abitazione con unico occupante	0,61	25,63
2 componenti	0,96331	60,723
3 componenti	1,07603	74,904
4 componenti	1,16827	89,811
5 componenti	1,26050	109,810
6 o più componenti	1,33223	123,627
Utenze a disposizione	1,07603	74,904
Abitazione unico occupante > 70	0,57388	23,925
4 o più figli minorenni	0,75630	65,886
3 figli minorenni	0,93461	71,849
1 componente – riduzione abitazione con unico occupante + riduzione compostaggio domestico	0,49190	20,508
2 componenti - riduzione compostaggio domestico	0,81881	51,614
3 componenti - riduzione compostaggio domestico	0,91463	63,668
4 componenti - riduzione compostaggio domestico	0,99303	76,340
5 componenti - riduzione compostaggio domestico	1,07142	93,339
6 o più componenti - riduzione compostaggio domestico	1,13240	105,083

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq	Totale €/mq
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,2636	1,0240	2,2876
2. Cinematografi e teatri	0,6318	0,5203	1,1521
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,2425	0,9990	2,2415
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,8153	1,4706	3,2860
5. Stabilimenti balneari	0,8003	0,6452	1,4455
6. Esposizioni, autosaloni	0,7160	0,5869	1,3029
7. Alberghi con ristorante	2,5272	2,0501	4,5772
8. Alberghi senza ristorante	2,0007	1,6151	3,6157
9. Case di cura e riposo	3,8223	3,0969	6,9193
10. Ospedali	2,2534	1,8336	4,0870
11. Uffici, agenzie, studi professionali	4,5805	3,7151	8,2955
12. Banche ed istituti di credito	1,8954	1,5453	3,4407
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,8431	2,2977	5,1408
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,3376	1,8898	4,2274
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,2636	1,0240	2,2876
16. Banchi di mercato beni durevoli	2,2955	1,8523	4,1478
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,2955	1,8627	4,1582
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,7269	1,4069	3,1338
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,2955	1,8627	4,1582
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,7690	1,4298	3,1988
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,1583	0,9366	2,0949
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	8,7977	7,1289	15,9266
23. Mense, birrerie, amburgherie	7,6605	6,2095	13,8699
24. Bar, caffè, pasticceria	6,2547	5,0637	11,3185
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,2541	3,4445	7,6986
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,2432	2,6224	5,8656
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,3248	9,1722	20,4970
28. Ipermercati di generi alimentari	3,2853	2,6682	5,9535
29. Banchi di mercato generi alimentari	7,3709	5,9733	13,3441
30. Discoteche, night club	2,1902	1,7816	3,9718

2. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006.

3. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con successiva votazione, resa nelle forme di legge :

Favorevoli : 7
Contrari : 3 (Rognoni Pietro, Vecchi, Greppi)

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

****

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BENVEGNU' RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Bruno Anna Maria

Referto di Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 29.08.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 29.08.2014 al 13.09.2014, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/2000;

Binasco, lì 29.08.2014

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Bruno Anna Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente copia è conforme all'originale.

Binasco, lì 29.08.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bruno Anna Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Binasco,……..

Il Segretario Comunale